

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G17408 del 12/12/2019

Proposta n. 22170 del 11/12/2019

Oggetto:

Approvazione modello convenzione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 di per la realizzazione del "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016 nell'ambito dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.

OGGETTO: Approvazione modello convenzione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 di per la realizzazione del "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016 nell'ambito dell'*Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.*

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI
E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;

VISTO in particolare, la Sez. IV, art. 99 "*Attività contrattuale*", R.R. n. 1/2002;

VISTI l'art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l'art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri del Direttore Regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*" "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002 che, tra l'altro, prevede che la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti "*promuove i contratti in aree interessate da inquinamento delle matrici ambientali*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti*" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“regolamento regionale di contabilità”*;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 13 recante: *“Legge di Stabilità Regionale 2019”*;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 14 recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 861 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”*;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: *Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;*

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019/2021;

VISTA la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e, in particolare l'art. 15 che prevede: *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 *“Nuovi interventi in campo ambientale”* e in particolare, l’art. 1;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche e integrazioni che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/06;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il *“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”*;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità *“istituisce un quadro per la responsabilità ambientale”* basato sul principio *“chi inquina paga”*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei Siti inquinati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 *“Codice dei Contratti Pubblici”* prevede che due o piu’ amministrazioni possano concludere accordi tra di loro e tale attività è esclusa dall’applicazione del Codice stesso qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici

che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale, successivamente prorogato fino al 31 ottobre 2012;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441, così come modificata e integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2005, n. 3447, con la quale sono stati definiti i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi;

CONSIDERATO che l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3441/05 ha assegnato al Commissario delegato il compito di provvedere *“alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, individuando, ove possibile, ogni intervento necessario ed urgente sia per rimuovere ed isolare le fonti inquinanti sia per contenere la diffusione degli inquinanti”*;

CONSIDERATO che con l'art. 11 quaterdecies, comma 15 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, pubblicata in GU 281 del 2 dicembre 2005, l'area della Valle del Sacco viene inserita nell'elenco dei siti ad alto rischio ambientale, relativamente ai primi interventi di bonifica di interesse nazionale;

CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 1, dell'O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552, ha previsto che *“All'art. 1 dell'O.P.C.M. 10 giugno, n. 3441, è aggiunto il seguente comma: 4. Il Commissario delegato ha competenza esclusiva per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti, del territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 e successive proroghe”*;

VISTA la disposizione del Commissario delegato n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05, con la quale a scopo cautelativo, sono state disposte misure restrittive per l'utilizzazione dell'area interessata dalla situazione emergenziale, ricadente nei comuni di Colleferro, Segni, Anagni, Gavignano, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in particolare sono state interdette all'uso agricolo e zootecnico: a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano) e b) le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall'argine del fiume, salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri;

VISTA la disposizione n. 226 del 19 novembre 2010, prot. 2035, che sulla base dei risultati della caratterizzazione di seconda fase delle aree agricole ripariali, già eseguita nel 2008 dall'Ufficio commissariale nel Sito di Interesse Nazionale gestito dal Ministero dell'Ambiente, applicando il principio della massima cautela, ha esteso parte delle misure restrittive per l'utilizzazione delle aree di cui alla Disposizione n. 2 del 9 settembre 2005 anche alle aree agricole/ripariali, site nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra;

CONSIDERATO che in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, le gestioni commissariali che operavano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni non sono state suscettibili di proroga o rinnovo per la prosecuzione dei relativi interventi;

CONSIDERATO che con Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 61 / 2013, n. 153/2014 e n. 253/2015, la Regione Lazio è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità nella valle del fiume Sacco senza soluzione di continuità e ed è stata prorogata la durata della contabilità speciale fino al 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 7, D.lgs. 12 maggio 2016 n. 90 la durata massima delle contabilità speciali è stata prevista in 36 mesi dopo la fine degli stati di emergenza e pertanto, la contabilità speciale non è stata più prorogata;

CONSIDERATO che in sede di Conferenza dei servizi dell'8 giugno 2017 è stato formalizzato il passaggio delle competenze ex OO.C.D.P.C. nn. 61/2013, 153/2014 e 253/2015 (ex Ufficio commissariale per l'emergenza socio economico ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco) dalla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti alla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche, competente per materia in via ordinaria;

CONSIDERATO che le suddette competenze rientrano tra quelle trasmesse alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO il D.M. n. 4352 del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato il perimetro del S.I.N. Bacino del Fiume Sacco, in un'area differente rispetto a quella affidata al Commissario delegato e successivamente transitata nelle competenze Regionali attraverso la succitata Ordinanza n. 61 del 2013;

VISTA la D.G.R. 451/2008 "Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 228 del 09/05/2017 concernente: *“Realizzazione di un Presidio Salute e Ambiente (PresSA) presso l'Ospedale di Anagni (FR) ed approvazione del "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016”*;

CONSIDERATO che il programma di valutazione epidemiologica di cui alla DGR n. 228/2017 non ha trovato attuazione in attesa di una programmazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie attraverso un accordo di programma con il MATTM trattandosi di un intervento da attuare in un SIN;

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 119 del 06/03/2019 recante: *“Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.”*;

VISTO il Decreto n. 51 del 10/04/2019, concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma *“per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”*, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, il cui valore complessivo ammonta ad € 53.626.188,68 di cui:

- € 16.300.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 476, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- € 16.300.000,00 – Patto per il Lazio di cui alla Delibera CIPE n. 56/2016;
- € 11.026.188,68 a valere sulle risorse dell'ex contabilità speciale dell'Ufficio commissariale – OO.C.D.P.C n. 61/2013;

CONSIDERATO che l'accordo di programma di cui sopra individua all'art. 3 la Regione Lazio quale Responsabile unico dell'attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati, prevedendo che per la realizzazione degli interventi il RUA può ricorrere sia alla forma della gestione diretta sia all'affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all'esterno, ivi incluse le proprie società *in house* nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

CONSIDERATO che nell' Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco è previsto nell'Allegato Tecnico *“l'attività di monitoraggio sanitario/ambientale e di indagine epidemiologica”*;

CONSIDERATO che nel corso di decenni la produzione di sostanze chimiche nei complessi industriali della Valle del Sacco è stata accompagnata dalla produzione di ingenti quantità di residui di lavorazione, il cui smaltimento ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi un elemento

di forte rischio ambientale, specie per la contaminazione diffusa di beta - esaclorocicloesano e che il fiume Sacco è stato potenziale veicolo per la contaminazione delle aree ripariali attraverso esondazione o a seguito di irrigazione dei terreni con acque captate dall'alveo fluviale o per una combinazione dei due fenomeni, facendo sì che l'area di cui trattasi presenta diverse criticità ambientali con rilevanti implicazioni per la salute della popolazione residente;

PRESO ATTO che i risultati del progetto per la valutazione della "Salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco" – DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 19 maggio 2005, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL ROMA1, articolato in quattro azioni principali, tra cui l'indagine trasversale sulla popolazione con caratterizzazione del livello di accumulo di contaminanti organici (Biomonitoraggio) hanno dimostrato una grave contaminazione umana di carattere cronico da β -HCH, in particolare, per i residenti in prossimità del fiume che presentavano valori significativamente più elevati del resto della popolazione e che ha, altresì, evidenziato che i livelli di contaminazione erano in rapporto con l'uso pregresso dell'acqua dei pozzi locali e con il consumo di prodotti alimentari locali;

CONSIDERATO che sulla base di questi risultati e considerata la molteplicità dei potenziali effetti tossici del β -HCH (effetti epatici, immunologici, neurologici, riproduttivi, cardiovascolari, cancerogeni, ormonali), le cui evidenze scientifiche sono però ancora molto incerte, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno, nel 2009, mettere in atto il programma di "Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco", approvato con Determinazione Dirigenziale n. B0244/2009, con una valutazione di biomonitoraggio umano periodico;

CONSIDERATO, altresì, che la contaminazione delle acque afferenti al bacino idrografico del fiume Sacco è stata oggetto di attività di monitoraggio da parte della ASL ROMA5 in collaborazione con ARPA Lazio e che i dati relativi a specifiche campagne di misura hanno messo in evidenza livelli di contaminazione delle acque per diversi inquinanti, oltre all'esaclorocicloesano, quali arsenico, fitofarmaci e metalli;

PRESO ATTO che l'intera area del SIN è caratterizzata da una rilevante attività agricola e di allevamento, le acque del fiume Sacco utilizzate per scopo irriguo rappresentano un importante potenziale veicolo di contaminazione dell'intera catena alimentare e che tali aspetti sottolineano l'importanza della pianificazione di specifici studi epidemiologici ad hoc finalizzati a valutare lo stato di salute della popolazione residente in relazione al consumo di acqua e di prodotti agricoli;

TENUTO CONTO dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico nella provincia di Frosinone effettuato da Arpa Lazio, che evidenziano elevate concentrazioni delle polveri sottili (PM10 e PM2.5) e degli ossidi di azoto (NO2 e NOx), in particolare durante tutto il periodo invernale con rilevanti implicazioni per la salute della popolazione residente e che il quadro che emerge è quello di un inquinamento atmosferico diffuso nella provincia, non solo nel fondovalle ma anche nelle valli laterali, attribuibile alla presenza di numerosi

impianti industriali, all'uso massivo ed incontrollato di biomassa (legna e pellet) per il riscaldamento, e alla presenza dell'autostrada che percorre tutta la valle, in un contesto di condizioni meteorologiche nella valle non consentono la dispersione degli inquinanti e la Valle del Sacco è oggettivamente assimilabile alla pianura padana per le condizioni di stagnazione dell'aria;

PRESO ATTO degli esiti di vari incontri svoltisi in tema, tra cui l'ultimo in data 11 giugno 2019, da cui è emerso come indispensabile, sulla base di tali criticità elaborare, da parte del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, il "*Programma di valutazione epidemiologica*" della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Valle del Sacco avente durata biennale che prevede la realizzazione di un sistema di valutazione epidemiologica della popolazione basato su un programma di lunga durata in grado di fornire alle amministrazioni ed alla popolazione informazioni sullo stato di salute, sui fattori di rischio e sui possibili cambiamenti attraverso un potenziamento degli interventi di prevenzione e promozione della salute in un'area a forte pressione ambientale;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e successive modificazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 619 del 4 luglio 2018;

CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. n. 502/92 s.m.i., l'attività di studio, ricerca e sperimentazione rientra tra i compiti istituzionali del Dipartimento di Epidemiologia del SSR;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Epidemiologia e la U.O.C. ha specifiche competenze scientifiche nel campo degli studi di epidemiologia ambientale ed, in particolare delle aree ad elevato rischio;

CONSIDERATO che tra le competenze di questa Amministrazione rientra la promozione di attività di sorveglianza epidemiologica e ambientale a tutela della salute umana dei cittadini;

TENUTO conto della specificità dell'argomento e dell'interesse pubblico comune alle parti;

VISTO il documento tecnico di cui alla deliberazione n. 228 del 9 maggio 2017 aggiornato con le esigenze dello stato attuale che non prevedono la partecipazione del presidio di Anagni trasmesso dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio in data 7/11/2019;

VISTA, in particolare, la parte del documento tecnico relativa al "*Budget per la realizzazione del Piano di attività (Valutazione epidemiologica della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale SIN Valle del Sacco)*" che prevede per l'attuazione del programma di valutazione epidemiologica un costo massimo di € 960.000,00 calcolato sulla base dei costi delle spese programmate salvo rendicontazione finale;

RITENUTO opportuno definire una convenzione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 nell'ambito dell'” *Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco*” per l’attuazione di un “Programma di valutazione epidemiologica”, relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016”;

VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente e l'allegato tecnico di cui deliberazione n. 228 del 09/05/2017 aggiornato con le attuali esigenze del progetto che non prevedono la partecipazione del presidio di Anagni;

CONSIDERATO che la definizione della suddetta convenzione consentirà una attuazione del programma in tempi certi essendo prevista nella stessa una esatta divisione dei compiti e delle responsabilità di ogni Ente;

RITENUTO pertanto di procedere , in seguito al reale trasferimento al RUA delle risorse FSC MATTM di cui all'Accordo di programma, alla stipula della convenzione per la realizzazione del "Programma di valutazione epidemiologica", relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016 nell'ambito dell'” *Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco*

DETERMINA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- di approvare il modello di accordo (All. A) ex art. 15 L. n. 241/1990 s.m.i per la realizzazione in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 del “*Programma di valutazione epidemiologica*”, *relativamente ai requisiti tecnici, della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco – D.M. n. 321/2016*” nell'ambito dell'” *Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco*” e l'allegato tecnico (All. B);
- che il suddetto accordo sarà perfezionato all'esito dell'effettivo trasferimento al Responsabile Unico dell'Attuazione dell' “*Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco*” delle risorse di cui ai fondi FSC MATTM programmati;
- che per il perfezionamento del suddetto accordo con il Dipartimento di Epidemiologia in seguito al trasferimento dei citati fondi FSC MATTM, si procederà a formalizzare

l'impegno di spesa per il costo previsto pari a € 960.000,00 quale importo massimo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa rendicontazione.

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini